

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**223 / 2024 del 14/05/2024**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E ASST FATEBENEFRATELLI SACCO PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E PRONTO SOCCORSO

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E ASST FATEBENEFRATELLI SACCO PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E PRONTO SOCCORSO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XI/7013 del 26 settembre 2022 "Potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali: sviluppo della collaborazione tra Enti pubblici del SSR" con la quale Regione Lombardia, per rimediare alla difficoltà di reclutare alcune figure di personale qualificato all'interno degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e per ridurre il ricorso alle cooperative, ha previsto la stipulazione di convenzioni volte a condividere e ottimizzare le risorse umane operanti del Servizio Sanitario;
- la DGR n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale", con la quale Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale sanitario, stabilendo, tra l'altro, la nuova tariffa da applicare alle collaborazioni in oggetto con decorrenza dal 1° gennaio 2024, rideterminata in 120,00 euro/ora per i medici specialisti in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore ed in medicina di emergenza urgenza, in luogo dei 100,00 euro/ora previsti dalla DGR XI/7013/2022;

DATO ATTO che ASST Fatebenefratelli Sacco, con nota prot. AREU n. 10882 del 15.04.2024, ha chiesto ad AREU la disponibilità alla stipula di una convenzione per la copertura di

turni di pronto soccorso, tramite dipendenti dell'Agencia, trasmettendo una proposta di convenzione;

CONSIDERATO che AREU possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare le esigenze dell'ASST, e che è disponibile ad eseguire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

PRESO ATTO che con note prot. AREU n. 11909 del 24.04.2024 e 12170 del 29.04.2024 le parti hanno concordato il testo definitivo della convenzione da stipulare;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare la convenzione con ASST FBF SACCO per prestazioni di medicina d'emergenza – urgenza e pronto soccorso, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la convenzione prevede che

- AREU si impegna a garantire un massimo di 3 turni di guardia mensili di 12 ore ciascuno da svolgersi presso i Pronto Soccorso dei PP.OO. Fatebenefratelli e Sacco da parte di Dirigenti medici specialisti di Medicina d'emergenza – urgenza;
- L'ASST FBF Sacco, in ragione dell'impegno di AREU, corrisponderà ad AREU il compenso di € 120,00/ora;
- la convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 1 maggio 2024 e fino al 30 aprile 2025;

RITENUTO necessario prevedere che il personale medico di AREU comunicherà mensilmente alle Risorse Umane dell'Agencia i turni effettuati al di fuori dell'orario di servizio, al fine di verificare il rispetto della normativa relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 66/2003;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo di convenzione per prestazioni di medicina d'emergenza – urgenza e pronto soccorso, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e ASST Fatebenefratelli Sacco;
2. di dare atto che la convenzione prevede che:
 - AREU si impegna a garantire un massimo di 3 turni di guardia mensili di 12 ore ciascuno da svolgersi presso i Pronto Soccorso dei PP.OO. Fatebenefratelli e Sacco da parte di Dirigenti medici specialisti di Medicina d'emergenza – urgenza;
 - L'ASST FBF Sacco, in ragione di quanto indicato dell'impegno di AREU, corrisponderà ad AREU il compenso di € 120,00/ora;
3. di dare atto che la convenzione ha durata di un anno, a decorrere dal 1 maggio

2024 e fino al 30 aprile 2025;

4. di disporre che il personale medico di AREU comunicherà mensilmente alle Risorse Umane dell'Agenzia i turni effettuati al di fuori dell'orario di servizio, al fine di verificare il rispetto della normativa relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 66/2003;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta proventi economici che verranno contabilizzati sul conto n. 30102190 "ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE" del Bilancio dell'Agenzia;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E
PRONTO SOCCORSO**

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, codice fiscale e partita IVA 11513540960, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Massimo Lombardo, domiciliato per la carica presso detta sede

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito denominata ASST FBF Sacco), con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Colombo, domiciliata per la carica presso detta sede, in atto rappresentata dal Responsabile della S.S. Libera Professione, Marketing e Convenzioni, dott.ssa Concetta Oliviero, giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere

tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

- la DGR n. XI/7013 del 29 settembre 2022 *“Potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali: sviluppo della collaborazione tra Enti pubblici del SSR”* con la quale Regione Lombardia, allo scopo di contenere il ricorso a cooperative e dare risposte alla difficoltà di reclutare alcune figure di personale qualificato all’interno degli Enti del Sistema Sanitario Regionale, ha stabilito l’utilizzo di convenzioni volti a condividere e ottimizzare le risorse umane operanti nel Sistema Sanitario;

- la DGR n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 *“Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”*, ha approvato le Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale sanitario, stabilendo, tra l’altro, la nuova tariffa da applicare alle collaborazioni di cui si tratta con decorrenza dal 1° gennaio 2024, rideterminata in 120,00 euro/ora per i medici specialisti in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore ed in medicina di emergenza urgenza, in luogo dei 100,00 euro/ora previsti dalla DGR XI/7013/2022;

- l’ASST FBF Sacco ha la necessità di assicurare la copertura di turni di guardia di 12 ore presso il Pronto Soccorso dei PP.OO. Fatebenefratelli e Sacco con riferimento alla specialità di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a causa di una contingente carenza di medici determinata dalla vacanza di posti in organico;

- AREU, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 15 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è disponibile ad eseguire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

- le parti, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area della Sanità del 23 gennaio 2024;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione

ART. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione

AREU si impegna a garantire un massimo di 3 turni di guardia mensili di 12 ore ciascuno da svolgersi presso i Pronto Soccorso dei PP.OO. Fatebenefratelli e Sacco da parte di Dirigenti medici specialisti di Medicina d'emergenza – urgenza.

L'attività dovrà essere concordata tra AREU e le SS.CC Medicina d'Urgenza e PS FBF e Medicina d'Urgenza e PS Sacco dell'ASST FBF Sacco tramite un piano di lavoro che verrà condiviso e confermato in tempi adeguati.

ART. 3 - Compensi

L'ASST FBF Sacco, in ragione di quanto indicato al precedente art. 1, corrisponderà ad AREU il compenso di € 120,00/ora.

Art. 4 - Doveri della AREU

AREU, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata fuori dall'orario di servizio.

Art. 5 - Doveri dell'ASST FBF Sacco

L'ASST FBF Sacco si impegna a non utilizzare il personale Dirigente Medico dipendente di AREU, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST FBF Sacco con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

ART. 6 – Modalità e termini di pagamento

L'ASST FBF Sacco trasmetterà mensilmente ad AREU, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese, la rendicontazione delle attività all'indirizzo e-mail che verrà indicato da AREU per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- data esecuzione prestazione;
- orario di esecuzione;
- prestazione eseguita;
- importo prestazione;
- nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte di AREU, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST FBF Sacco, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30 giugno 2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà alla AREU, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di

acquisto in formato elettronico.

ART. 7 – Coperture Assicurative

AREU, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa, e dichiara di aver contratto polizza assicurativa per R.C. verso terzi per gli eventuali danni derivanti dalla propria attività.

L'ASST FBF Sacco garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi connessa all'attività oggetto della presente convenzione in caso di eventuale responsabilità alla stessa attribuibile.

ART. 8 – Trattamento dati

Ai fini della presente convenzione, AREU accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST FBF Sacco e di cui gli incaricati di AREU vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”) e dal D.Lgs. 196/2003 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST FBF Sacco ed AREU si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

**ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di
comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha validità dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025.

La convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, mediante formale richiesta da inviare tramite posta elettronica certificata.

Fermo restando quanto sopra, la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni nei casi di:

- mancato invio tempestivo della rendicontazione secondo quanto indicato nell'articolo 6;

- rendicontazione mancante dei dati essenziali indicati nell'allegato 6;
- ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 3.

Inoltre, qualora in corso di vigenza si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

ART. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra l'ASST FBF Sacco ed AREU.

ART. 12 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, a carico dell'ASST FBF Sacco, che vi provvede in modo virtuale come da Autorizzazione n. 23292/2016 del 1° febbraio 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano);
- è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 13 – Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Il Direttore Generale

(dott. Massimo Lombardo)

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024)

(dott.ssa Concetta Oliviero)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, comma 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis*, L. 241/90 e s.m.i.